

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RIUNITI ODONTOIATRICI, SERVIZI CONNESSI, FORNITURE OPZIONALI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISCIPLINARE DI GARA

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RIUNITI ODONTOIATRICI, SERVIZI CONNESSI, FORNITURE OPZIONALI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Sommario

Sommario	2
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI	10
3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO.....	15
8. SUBAPPALTO.....	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22

15.2	DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	25
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	25
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
15.5	Documentazione a corredo	27
16.	OFFERTA TECNICA.....	27
17.	OFFERTA ECONOMICA	30
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	31
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	34
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	35
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	35
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA	38
25.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
26.	CODICE DI COMPORTAMENTO	41
27.	ACCESSO AGLI ATTI	41
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	42

PREMESSE

Con determinazione n. 3532 del 15/12/2023 l'Azienda Regionale della Salute (di seguito anche ARES Sardegna) ha adottato decisione a contrarre per l'affidamento, in un unico lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici a condizioni fisse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici (di seguito e per brevità anche e solo Codice), avente ad oggetto la fornitura di Riuniti Odontoiatrici, servizi connessi, forniture opzionali, destinati alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte di ARES Sardegna avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riapertura del confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo 22.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando *[salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice]*

Il luogo di consegna della fornitura l'intero territorio della Regione Sardegna, codice NUTS ITG2, presso i presidi ospedalieri e territoriali delle diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna interessate. Il codice CIG, CUI e CUP sono i seguenti: CIG A03E92E3EC, CUI F03990570925202200098, CUP B72C19000240002.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Ester Mura, ester.mura@aresardegna.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (**di seguito anche e solo RDP**) è la Sig.ra Maria Teresa Ponti, mariateresa.ponti@aresardegna.it.

L'affidamento di cui alla presente gara è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi adottato da ARES Sardegna, come aggiornato per il biennio 2022-2023 con deliberazione n. 134 del 13/07/2022.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;

- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) chi siamo come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.
3. **< per le gare in pubblicazione fino al 31/12/2023: esclusivamente fino al 31/12/2023**, tramite l'account (nome utente e password) rilasciato in fase di registrazione a Sistema.>

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del

Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Azienda Regionale della Salute - ARES Sardegna, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara G.U.U.E. e G.U.R.I.;
- b) il presente Disciplinare di gara;
- c) il Capitolato tecnico (Allegato 1) con la relativa Appendice A – Caratteristiche tecniche e l'Appendice B - Raccolta Dati Riuniti Odontoiatrici;
- d) lo Schema di domanda di partecipazione (Allegato 2);
- e) il DGUE - documento di gara unico europeo in formato elettronico (Allegato 3);
- f) Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo (Allegato 4);
- g) Dichiarazione di avalimento (Allegato 5);
- h) lo Schema di offerta economica dettagliata (Allegato 6);
- i) lo Schema di Contratto (Allegato 7);
- j) il Patto di integrità di ARES Sardegna (Allegato 8);
- k) Regole del Sistema di e-procurement (Allegato 9), consultabili sul sito www.acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
- l) Guida alla partecipazione ad una gara di altre P.A. (Allegato 10);
- m) D.U.V.R.I. standard (Allegato 11).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/> e sul Sistema www.acquistinretepa.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni –ossia entro il 09/02/2024 ore 18:00 - prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale <https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'“Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del d.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui al successivo par. 21, avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che l'appalto è costituito dal seguente unico lotto in quanto ha ad oggetto una commessa che riveste carattere unitario, con forniture del tutto identiche e omogenee; non sussistono, pertanto, esigenze o circostanze particolari che impongano, giustifichino o rendano anche solo opportuna una suddivisione in lotti. Si precisa, in ogni caso, che i requisiti di capacità tecnica e professionale fissati per la partecipazione alla presente gara sono stati dimensionati in modo da favorire la più ampia partecipazione a tutti gli operatori del settore, incluse le Micro e PMI.

Tabella 1

Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario stimato	Quantità richiesta/stimata	Importo Totale
Fornitura di Riuniti Odontoiatrici	33130000	P	€ 30.000,00	25	€ 750.000,00
A) Importo totale a base d'asta (soggetto a ribasso)					€ 750.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					1.750,00
A) + B) Importo complessivo					€ 751.750,00

L'importo complessivo è al netto di Iva. L'importo totale a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari a euro 750.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Prima dell'emissione dell'Ordine di Fornitura ciascuna Amministrazione dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" redatto da ARES Sardegna (Allegato n. 11 DUVRI standard) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

La ripartizione di tale massimale dell'Accordo Quadro tra i diversi aggiudicatari, secondo il numero degli stessi, avverrà con le modalità previste nel successivo paragrafo 22.

L'importo totale a base d'asta include, oltre alla fornitura delle apparecchiature richieste, l'erogazione di servizi connessi, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature stesse e, segnatamente:

- redazione piano di installazione di massima ed attività connesse;
- consegna ed installazione;
- collaudo ed istruzione del personale;
- garanzia per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, con decorrenza dalla data del collaudo espletato con esito positivo;
- assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo;
- smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra di analoghe apparecchiature obsolete da dismettere attualmente installate in ciascuno dei presidi sopra indicati, in numero pari a quelle previste in gara, inclusi i relativi dispositivi accessori usati, nonché successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

L'importo a base d'asta sopra indicato è stato calcolato considerando i prezzi di aggiudicazione conseguiti in precedenti commesse aggiudicate dalla Stazione Appaltante o desunti da analoghi affidamenti disposti da altre amministrazioni.

Le prestazioni in argomento e le relative specifiche minime e condizioni di esecuzione sono meglio indicate e descritte in dettaglio nell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico e nell'Appendice A – Caratteristiche tecniche, a cui si fa rinvio. Nell'Appendice B al Capitolato Tecnico, inoltre, sono riportate informazioni sull'attuale installato.

I prodotti e servizi offerti dovranno rispettare le predette specifiche e condizioni a base di offerta, a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla procedura.

L'appalto è finanziato con quota parte delle risorse in conto capitale assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n. 22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 61 "Attrezzature per oculistica ambulatoriale e di sala e Odontoiatria e Elettrofisiologia" (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a Regione Sardegna e la ATS Sardegna in data 20.12.2019) - codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000240002.

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della stipulazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale ARES Sardegna potrà emettere gli Ordinativi di Fornitura, è cioè affidare gli appalti specifici attuativi dall'Accordo Quadro agli operatori economici parti dell'Accordo stesso, per l'approvvigionamento dei beni oggetto dell'iniziativa.

Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell'Accordo Quadro, la quantità massima non sia stata ancora esaurita (ivi compresi i quantitativi opzionali di seguito indicati), la durata dell'Accordo Quadro potrà essere eventualmente prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà mediante comunicazione scritta, che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Stazione Appaltante avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

Tali forniture/appalti specifici dovranno essere effettuate con le decorrenze, entro le scadenze e con le modalità meglio indicate e descritte nel Capitolato Tecnico.

Relativamente alla prestazione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 (dodici) mesi sull'apparecchiatura e dispositivi offerti, i contratti correlati agli ordinativi di fornitura avranno una durata pari a complessivi 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione della fornitura (collaudo positivo).

3.2 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nello Schema di Accordo Quadro.

3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, per un importo stimato complessivamente nella somma di € 150.000,00 al netto di Iva. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera a) del Codice

la stazione appaltante si riserva di modificare l'Accordo Quadro in corso di esecuzione, nel seguente caso:

Opzione estensione quantitativi

Ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice, in relazione al presente appalto è prevista, in favore di ARES Sardegna, una opzione di estensione per l'eventuale incremento dei quantitativi contrattuali base indicati al precedente par. 3, tabella 1, sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi incrementali: ulteriore fornitura di apparecchiature sino ad un massimo di n. 20 (venti) Riuniti Odontoiatrici, servizi connessi.

Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione dovranno avere la medesima configurazione e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature acquisite nel quantitativo base previsto.

Tale opzione di estensione potrà essere esercitata dalla stazione appaltante nel corso di tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato come sopra indicato.

Tale facoltà di estensione dei quantitativi costituisce un'opzione posta in favore di ARES Sardegna, che vincola il fornitore ai sensi dell'art. 1331 del cod. civ. La Stazione Appaltante, pertanto, non potrà ritenersi in alcun modo obbligata ad avvalersi di tale facoltà, e potrà quindi profittare o meno dell'opzione di estensione per assicurare le forniture di beni/servizi a qualunque Azienda Sanitaria della Regione Sardegna, laddove lo ritenga opportuno e conforme all'interesse pubblico, entro il termine sopra indicato, mentre il Fornitore nulla potrà pretendere nei confronti di ARES Sardegna nell'ipotesi di mancata attivazione dell'opzione stessa

Qualora l'opzione sia esercitata, verranno emessi ordinativi integrativi di fornitura **alle stesse condizioni e prezzi risultanti dall'aggiudicazione** in relazione sia alle forniture che ai correlati servizi connessi. L'opzione di estensione potrà essere esercitata **anche solo per una parte dei quantitativi incrementali sopra indicati**.

Il valore stimato dell'opzione per la fornitura di ulteriori n. 20 Riuniti Odontoiatrici è pari ad € 600.000,00 IVA esclusa.

Il valore globale stimato dell'Appalto è pari ad € 1.501.750,00 al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo (A + B)	€ 751.750,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 150.000,00
Importo opzione estensione quantitativi ai sensi dell'articolo 120, comma 1 lettera a) del D.L.gs. 36/2023	€ 600.000,00
Valore globale stimato	€ 1.501.750,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente Disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, di forniture analoghe quelle oggetto della presente gara, per un valore complessivamente pari ad almeno euro 300.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo a) richiesto in relazione alla prestazione fornitura di riuniti odontoiatrici deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non richiesti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Il concorrente produce a sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 5 – "Dichiarazione di avvalimento";
- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - all'offerta tecnica, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta o sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, ARES Sardegna provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non richiesti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad € 15.000,00.

Tale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria è stata decisa al fine di rendere l'importo della garanzia stessa proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario 70783283, avente codice IT90E0101544101000070783283 intestato ad ARES Sardegna e specifica indicazione della causale del versamento ("Garanzia provvisoria per la gara CIG A03E92E3EC AQ Riuniti Odontoiatrici").

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. *(verificare bene quale certificazione è opportuno inserire per consentire l'ulteriore riduzione della garanzia e valutare la misura della riduzione)* Riduzione del 5 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI CEI EN ISO 50001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso tutti i siti di installazione è obbligatorio per i soli aggiudicatari dell'accordo quadro in fase di avvio di esecuzione delle forniture e dovrà essere espletato con le modalità indicate nell'articolo 3.1 del Capitolato Tecnico, al quale si fa pieno ed integrale rimando.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel

presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno indicato al punto IV.2.2 del Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica, attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifici un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica (comprensiva dei Documenti a comprova);**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, come meglio

indicato nei successivi paragrafi.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riporterà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema o di ARES Sardegna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e ARES Sardegna da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'**OFFERTA**, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'**OFFERTA** la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'**OFFERTA**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Per la documentazione in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Tabella 3

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	Amministrativa
Allegato 3 -Documento di gara Unico Europeo –DGUE	Amministrativa
<Eventuale>Procure	Amministrativa
<Eventuale>Allegato 4 Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
<Eventuale>Allegato 5 Dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento	Amministrativa
<Eventuale> DGUE dell'ausiliaria	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
<Eventuale>Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
<Eventuale>documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
PASSoe	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 "Domanda di Partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla cessata ATS Sardegna con deliberazione n. 501 del 29/06/2017, reperibile sul sito www.atssardegna.it, che costituisce specificazione ed integrazione delle disposizioni del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti, per quanto compatibili. Tale Codice resta attualmente vigente anche per l'attuale ARES in virtù di quanto disposto con la deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 998 del 23/12/2021, con la quale si è stabilita la provvisoria vigenza dei regolamenti ATS fino all'adozione delle successive determinazioni dei nuovi enti istituiti dalla Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, e la successiva deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n. 23 del 7/3/2022;
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole del patto di integrità, allegato al Disciplinare di gara, adottato dalla cessata ATS Sardegna con deliberazione n. 437 del 04/06/2019, reperibile sul sito www.atssardegna.it, valido anche per l'attuale ARES, in virtù di quanto disposto con la deliberazione del

Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 998 del 23/12/2021, con la quale si è stabilita la provvisoria vigenza dei regolamenti ATS fino all'adozione delle successive determinazioni dei nuovi enti istituiti dalla Legge Regionale 11/09/2020, n. 24 e la successiva deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n. 23 del 7/3/2022. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;]
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In ipotesi di partecipazione in forma associata, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente è tenuto a presentare a Sistema una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo le modalità di cui all'Allegato n. 4 "Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo" contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché la dichiarazione che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del decreto legislativo sopra indicato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE dell'ausiliaria
- 2) il PASSOE dell'ausiliaria;
- 3) la dichiarazione di avvalimento secondo il modello di cui all'Allegato n. 5 "Dichiarazione di avvalimento";
- 4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano alla gara in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 2 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione di seguito indicata. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarli.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa, il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione relativa all'offerta tecnica indicata nella seguente tabella:

Tabella 4

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione di offerta tecnica	Tecnica
Documentazione a comprova (documentazione a corredo dell'offerta tecnica)	Tecnica
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, copia del contratto di avvalimento	Tecnica
Eventuale: Certificazione/i Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) in relazione al criterio di valutazione n. T3 (tabella n. 7, par. 18.1), se in possesso	Tecnica
Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica e della documentazione a comprova oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
Eventuale: ulteriore documentazione tecnica	Tecnica
Eventuale: Dichiarazione su CCNL diverso	Tecnica

L'offerta tecnica è sottoscritta, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto in possesso dei poteri di impegnare l'impresa, come indicato al precedente paragrafo 15.1 (nel caso di concorrenti associati con le modalità sopra indicate), e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- A. Relazione di Offerta Tecnica** sottoscritta digitalmente, redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, contenente una proposta tecnica che illustra, con riferimento alle richieste e specifiche minime contenute nel Capitolato tecnico e nell'Appendice A, nonché in relazione ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, gli elementi richiesti nei predetti capitolato e Appendice e nella tabella stessa. Precisamente, la Relazione dovrà contenere un elenco completo di tutti i beni e prodotti offerti, compresi gli accessori ordinari e le dotazioni, e la descrizione delle relative specifiche a caratteristiche tecniche, articolata nelle seguenti schede/sezioni:
- 1) scheda **offerta economica senza prezzi**, contenente un elenco dettagliato e completo dei singoli componenti, dispositivi e software inclusi nella configurazione dell'apparecchiatura offerta dal concorrente; dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato per ogni dispositivo offerto la CND e il numero di repertorio dei dispositivi medici;
 - 2) scheda relativa alla **rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime** a base di offerta, predisposta in maniera ordinata e sequenziale in relazione ad ogni specifica tecnica minima richiesta nel Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice A (si prega di rispettare l'ordine di elencazione dei requisiti ivi riportato). In tale scheda dovrà essere fornita chiara indicazione della conformità dei beni offerti dal concorrente rispetto ai range di valori ed alle specifiche minime richieste dalla Stazione Appaltante, precisando le unità di misura laddove necessario;
 - 3) scheda recante descrizione dettagliata delle **caratteristiche e funzionalità migliorative dei beni offerti** con riferimento ai criteri ed elementi di valutazione quantitativi, tabellari e discrezionali previsti nella Tabella Punteggio Tecnico di cui al successivo paragrafo 18.1;
 - 4) scheda relativa ai **servizi di assistenza tecnica**, contenente la descrizione della durata e delle condizioni offerte con riferimento alla garanzia, assistenza e manutenzione "full risk" iniziali (mesi 12) inclusi nel prezzo offerto per la fornitura, che non potranno essere inferiori rispetto alla durata minima ed alle condizioni base indicate nel Capitolato Tecnico. Le proposte migliorative di tali durata e condizioni base di assistenza, ove offerte, dovranno essere illustrate nella presente scheda e saranno oggetto di valutazione sulla base dei corrispondenti criteri indicati nella Tabella Punteggio Tecnico di cui al successivo paragrafo 18.1.

La relazione di offerta tecnica dovrà, comunque, riportare tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire un completo esame, verifica e valutazione delle apparecchiature e servizi offerti. La relazione di Offerta Tecnica dovrà essere contenuta, per quanto possibile, in un numero massimo di 60 pagine in formato A4, scritte con carattere di grandezza non inferiore a 10.

In aggiunta a quanto sopra, a corredo della relazione di offerta tecnica dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

B. Documentazione a comprova. Ai fini della comprova del possesso delle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative (ove offerte), il Concorrente dovrà inviare a Sistema, nella sezione Documentazione a comprova, la documentazione del produttore idonea a dimostrare la presenza delle predette caratteristiche nei prodotti e dispositivi offerti. Costituiscono "idonea documentazione a comprova" i seguenti documenti:

- 1) Schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, inclusi tutti gli eventuali accessori ricompresi nella fornitura (moduli hardware e software, etc.), redatte in lingua italiana e prive di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico.
- 2) Manuale d'uso in lingua italiana. Elaborato contenente tutte le informazioni necessarie affinché l'apparecchiatura offerta sia usata e mantenuta in totale sicurezza;
- 3) tutte le certificazioni di conformità dei prodotti offerti alle normative vigenti in materia di dispositivi medici (in conformità a quanto prescritto dall'art. 120 del Regolamento Europeo Dispositivi Medici n. 745/2017).
- 4) Limitatamente al requisito di cui al criterio n. T3 (tabella n. 7, par. 18.1) copia conforme all'originale della certificazione per la parità di genere

Tutti i documenti sopra indicati, sottoscritti digitalmente, possono essere forniti o per intero o tramite estratti degli stessi che, in ogni caso, devono ricomprendere la copertina e l'indice del documento stesso, e prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultima ipotesi la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri dell'operatore economico.

Si precisa che:

- la mancata produzione della Relazione di Offerta Tecnica di cui alla precedente **lett. A)** comporterà l'esclusione dalla gara; la mancata sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del suo procuratore, della documentazione di cui alla precedente **lett. A)**, è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- con riferimento alla documentazione a comprova di cui alla precedente **lett. B)**, la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio, **a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate dal concorrente nella Relazione di Offerta Tecnica.**

Ai fini della sanatoria mediante soccorso istruttorio, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata comprova della/a caratteristica/he si procederà:

- **all'esclusione del concorrente dalla procedura**, nel caso in cui la mancata adesione al soccorso riguardi caratteristiche minime

ovvero,

- alla mancata attribuzione del/i punteggio/i associato/i alla/e caratteristica/che, nell'ipotesi in cui la mancata adesione al soccorso riguardi caratteristiche migliorative.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Appendice A, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'allegato II.5 del Codice.

Per le sole caratteristiche minime, o quelle migliorative eventualmente offerte, che non siano esplicitate e/o chiaramente rilevabili in nessuno dei documenti a comprova sopra indicati, l'operatore economico dovrà fornire apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del produttore dell'apparecchiatura, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun'altro documento ufficiale.

Si precisa, inoltre, che in sede di valutazione delle offerte tecniche non verranno prese in considerazione informazioni contenute in documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati. In particolare si evidenzia che **non costituiscono documentazione idonea a descrivere l'offerta e/o a comprovare i requisiti dichiarati** documenti quali brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario e/o documentazione meramente illustrativa.

Si ribadisce che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e, in caso di documentazione prodotta in lingua straniera, si rimanda a quanto detto al precedente paragrafo 13.1.

Tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione, anche indiretta, di carattere economico.

Tutta la documentazione tecnica sopra indicata dovrà essere prodotta in formato .pdf che consenta la ricerca di parole all'interno del testo.

L'operatore economico allega, eventualmente, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione di Offerta Tecnica e/o della documentazione a comprova adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta economica, la documentazione indicata nella seguente tabella:

Tabella 5

Offerta economica	
Documento	Busta
Documento di Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Offerta economica dettagliata (<i>in conformità al facsimile Allegato 6 - Schema di Offerta Economica Dettagliata</i>)	Economica

L'offerta economica, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- **l'“Offerta Economica”**, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nell'apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate.
I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
 - scaricata e salvata sul proprio PC;
 - sottoscritta digitalmente.
- **L'“Offerta Economica Dettagliata”**, redatta secondo il facsimile Allegato n. 6 “Schema di Offerta Economica Dettagliata”, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate di seguito e all'interno del suddetto allegato, e che dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione, in formato .pdf, attraverso il Sistema nell'apposita sezione “Offerta economica dettagliata” dopo averlo sottoscritto digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- (quanto all'“Offerta economica” generata dal Sistema): indicazione, solo in cifre, del **Prezzo totale offerto** per la fornitura, servizi connessi inclusi (importo totale a base d'asta, non superabile, euro 750.000,00), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

- (quanto all'“Offerta economica dettagliata”):
 - a) indicazione dei prezzi unitari dei beni offerti, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, con indicazione dei quantitativi richiesti e dei conseguenti importi complessivi;
 - b) l'impegno a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - c) dichiarazione che l'offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di gara;
 - d) le altre dichiarazioni indicate nello schema allegato.

Il Prezzo totale offerto indicato nell'“Offerta economica” dovrà includere e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo: della fornitura delle apparecchiature nei quantitativi richiesti; della prestazione dei servizi connessi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Si fa presente che ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e dell'aggiudicazione l'offerta economica vincolante è costituita esclusivamente dal Prezzo totale offerto indicato nell'“Offerta economica” generata dal Sistema. In caso di discordanza tra il Prezzo totale offerto inserito a Sistema dal concorrente, e gli importi totali risultanti dalla sommatoria delle poste unitarie, moltiplicate per i quantitativi, indicate nell'Offerta Economica Dettagliata, prevarrà l'importo totale inserito a Sistema.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 6

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera Q sono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri quantitativi (Q), discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella 7

Tabella Punteggio TECNICO

Criteri		Descrizione elementi oggetto di valutazione	Tipologia	Fattore ponderale W_i
Q1	Poltrona	Carico della poltrona (non inferiore a 150 Kg) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q1}$ <p>$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; $P(a)_i$: è il carico della poltrona dichiarato dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo carico della poltrona tra tutte le offerte dei concorrenti; $W_{i,Q1}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q1.</p>	Quantitativo Indicare numero	3
Q2		Numero di posizioni della poltrona programmabili (non inferiori a 3) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q2}$ <p>$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; $P(a)_i$: è il numero di posizioni della poltrona programmabili dichiarate dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo numero di posizioni della poltrona programmabili tra tutte le offerte dei concorrenti; $W_{i,A2}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q2.</p>	Quantitativo Indicare numero	3
D1		Movimentazione e manovrabilità della poltrona	Discrezionale descrivere	3
Q3	Consolle medico	Numero di strumenti alloggiabili nella tavoletta del medico (superiore a 5) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q3}$ <p>$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; $P(a)_i$: è il numero di strumenti alloggiabili nella consolle del medico dichiarato dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo numero di strumenti alloggiabili nella consolle del medico tra tutte le offerte dei concorrenti; $W_{i,A3}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q3.</p>	Quantitativo Indicare numero	4
D2		Caratteristiche migliorative del comando a piede rispetto alle funzioni minime richieste	Discrezionale descrivere	3
D3		Caratteristiche del display (numero di comandi, tipologia e numero di parametri visualizzabili, ecc)	Discrezionale descrivere	3
D4		Caratteristiche tecniche dell'ablatore	Discrezionale descrivere	3
Q4		Potenza luminosa della lampada polimerizzatrice (mW/cm^2) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q4}$ <p>$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo $P(a)_i$: è la potenza luminosa della lampada polimerizzatrice dichiarata dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo valore di potenza luminosa della lampada polimerizzatrice tra tutte le offerte dei concorrenti; $W_{i,A4}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q4.</p>	Quantitativo Indicare numero	2
D5		Caratteristiche della lampada polimerizzatrice (lunghezza d'onda, sorgente luminosa, tempi di funzionamento, pulsantiera, ecc)	Discrezionale descrivere	2
Q5	Lampada Operatoria	Luminosità della lampada operatoria (non inferiore a 30.000 lux) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q5}$ <p>$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; $P(a)_i$: è la luminosità della lampada dichiarata dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo valore di luminosità della lampada tra tutte le offerte dei concorrenti; $W_{i,A5}$ è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q5.</p>	Quantitativo Indicare numero	4
D6		Caratteristiche della tecnologia di illuminazione in riferimento alla regolazione della temperatura di colore	Discrezionale descrivere	4

T1		Modalità di prevenzione della pre-polimerizzazione dei compositi	SI/NO	2
Q6	Sistema RX Endorale	Dimensioni del monitor (non inferiore a 15") $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q6}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; P(a)_i: è la dimensione del monitor dichiarata dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo valore di dimensione del monitor tra tutte le offerte dei concorrenti; W_{i,Q6} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q6.</p>	Quantitativo Indicare numero	4
Q7		Tensione minima (non inferiore a 60 kV) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q7}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; P(a)_i: è la tensione minima dichiarata dal concorrente i-esimo; P_{max} è il massimo valore di tensione tra tutte le offerte dei concorrenti; W_{i,Q7} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q7.</p>	Quantitativo Indicare numero	3
Q8		Corrente anodica (non inferiore a 7 mA) $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q8}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; P(a)_i: è la corrente anodica dichiarata dal concorrente i-esimo; P_{max} è la maggiore corrente anodica tra tutte le offerte dei concorrenti; W_{i,Q8} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q8.</p>	Quantitativo Indicare numero	3
T2		Sistema RX endorale integrato sul riunito	SI/NO	3
T3		Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del D.lgs. n.198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); UNI/PdR 125, rilasciata da parte degli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008: - mancato possesso della certificazione = 0 - possesso della certificazione = 1 La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto. In caso di concorrente plurisoggettivo, ai fini dell'assegnazione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio (in caso di consorzio stabile si intende la/e consorziata/e esecutrice/i).	SI/NO	1
D7	Gruppo Idrico	Sistemi di disinfezione del gruppo idrico	Discrezionale descrivere	3
D8		Sistema di recupero dell'amalgama	Discrezionale descrivere	2
D9	Migliorative	Specifiche e/o dotazioni migliorative rispetto a quanto richiesto nelle caratteristiche minime di capitolato (tempi di consegna, ulteriori accessori, caratteristiche migliorative, caratteristiche innovative)	Discrezionale descrivere	6
Q9	Garanzia	Tempi di Intervento a fronte di segnalazione del guasto in garanzia (comunque non superiore a quanto indicato nel C.T.): $V(a)_i = \frac{T_{min}}{T(a)_i} W_{i,Q9}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; t_{min} è il tempo di intervento minimo offerto; t(a)_i è il tempo di intervento offerto dal concorrente i-esimo; W_{i,Q9} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q9.</p>	Quantitativo Indicare numero	2
Q10		Tempi di risoluzione del guasto in garanzia (comunque non superiore a quanto indicato nel C.T.):	Quantitativo Indicare numero	2

		$V(a)_i = \frac{T_{min}}{T(a)_i} W_{i,Q10}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; t_{min} è il tempo di risoluzione del guasto minimo offerto; t(a)_i è il tempo di risoluzione guasto offerto dal concorrente i-esimo; W_{i, A10} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q10.</p>		
Q11		<p>Estensione della garanzia ordinaria comprensiva di assistenza tecnica full risk senza incremento della base d'asta:</p> $V(a)_i = \frac{P(a)_i}{P_{max}} W_{i,Q11}$ <p>V(a)_i: è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; P(a)_i è l'estensione della garanzia dichiarata dal concorrente i-esimo; P_{max} è la maggiore estensione della garanzia tra tutte le offerte dei concorrenti; W_{i, A11} è il fattore ponderale corrispondente al criterio Q11.</p>	Quantitativo Indicare numero	5
Totale punteggio attribuibile				70

N.B.: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:

- individua il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Codice delle pari opportunità). Si richiamano le indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente del 30/11/2022

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio tecnico, le offerte tecniche dei concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice secondo le seguenti modalità.

Con riferimento ai criteri **quantitativi**, a ciascuna offerta è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule indicate per ciascuno di tali criteri "Q" nella tabella di cui al precedente par. 18.1.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare**, il relativo punteggio è invece assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto (identificato con la lettera "T") nella tabella sopra riportata.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **discrezionale**, identificati con la lettera "D" nella tabella del paragrafo precedente, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente, variabile tra 0 ed 1, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

<i>Giudizio di preferenza</i>	<i>Coefficiente</i>
Ottimo	Da 0,81 fino a 1,00
Buono	Da 0,61 fino a 0,80
Discreto	Da 0,41 fino a 0,60
Più che sufficiente	Da 0,21 fino a 0,40
Sufficiente	Da 0,01 fino a 0,20
Insufficiente	0

La Commissione, per ogni elemento Q oggetto di valutazione, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula a "proporzionalità inversa (interdipendente)":

$$V(a)_i = \frac{P_{min}}{P_i}$$

Dove:

$V(a)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_i = valore (prezzo totale) offerto dal concorrente i-esimo

P_{min} = valore (prezzo totale) più basso tra quelli offerti in gara

Al fine della valutazione delle offerte economiche e dell'attribuzione del Punteggio Economico verrà considerato e ritenuto vincolante solo ed esclusivamente il **Prezzo totale inserito a Sistema dai concorrenti**.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

PT_i = punteggio tecnico dell'offerta *i-esima*

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (*i*)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto al requisito (*i*) variabile tra 0 e 1

Σ_n = sommatoria.

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9), mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Riparametrazione

Con riferimento ai criteri discrezionali, al fine di non alterare i stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio discrezionale nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Tale operazione non risulta necessaria né per i criteri quantitativi, né per quelli tabellari in quanto le metodologie previste per l'applicazione di tali criteri consentono già l'attribuzione di un coefficiente pari ad 1 e/o del punteggio in valore assoluto e, pertanto, l'assegnazione del conseguente punteggio massimo alla miglior proposta formulata per ciascuno di detti criteri.

Non si procederà a ulteriore riparametrazione.

Il **Punteggio Economico** attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito ad ogni offerta economica secondo il metodo specificato al precedente paragrafo 18.3 per il relativo punteggio massimo indicato al precedente par. 18. I valori di punteggio in tal modo ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9).

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più elevato, che sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito relativamente al criterio "Punteggio Tecnico" (PT) con il punteggio ottenuto con riferimento al criterio "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Responsabile del Procedimento della fase di affidamento può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nella data e ora indicate al **punto IV.2.7 del Bando di gara**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta indicata al punto IV.2.7 del Bando di gara il RDP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema. La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

Successivamente, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente la commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili attraverso il Sistema i prezzi totali offerti dai concorrenti, ed alla valutazione delle stesse secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al par. 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengono, tanto rispetto al prezzo quanto rispetto alla somma degli altri elementi di valutazione, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara. Il suddetto calcolo sarà effettuato nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In ogni caso, ARES Sardegna si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP, avvalendosi – se ritenuto necessario – della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RDP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

ARES Sardegna, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici, con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro. Le modalità di affidamento degli appalti specifici sono indicate di seguito.

Il numero massimo degli O.E. aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in n. 3 aggiudicatari, a condizione che risultino in graduatoria n. 3 offerte valide e congrue. In tal caso la fornitura dei quantitativi di apparecchiature oggetto della gara sarà ripartita tra i n. 3 aggiudicatari secondo i seguenti quantitativi: 12 al primo aggiudicatario, 8 al secondo e 5 al terzo.

Nel caso in cui il numero di offerte valide ricevute (come risultante dalla graduatoria finale) siano inferiori a n. 3, la distribuzione dei quantitativi sarà determinata come indicato nelle seguenti tabelle.

In particolare, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura sarà così ripartito in favore degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro:

Tabella 8

Fornitura Base: n. 25 Riuniti Odontoiatrici						
Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)	numero apparecchiature aggiudicatario	1°	numero apparecchiature aggiudicatario	2°	numero apparecchiature aggiudicatario	3°

N.3 aggiudicatari	12	8	5
N.2 aggiudicatari	15	10	-
N.1 aggiudicatario	25	-	-

Tabella 9

Fornitura opzionale (laddove richiesta): n. 20 Riuniti Odontoiatrici			
Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)	numero apparecchiature aggiudicatario	1° numero apparecchiature aggiudicatario	2° numero apparecchiature aggiudicatario
N.3 aggiudicatari	10	6	4
N.2 aggiudicatari	12	8	-
N.1 aggiudicatario	20	-	-

Fermi restando i quantitativi sopra indicati, ARES Sardegna, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e durante tutto il periodo di validità dello stesso, affiderà gli appalti di fornitura discendenti dall'Accordo Quadro (gli **Appalti specifici**), mediante l'emissione ed invio agli aggiudicatari di appalti ordinativi di fornitura, con le modalità di seguito indicate:

- gli ordinativi di fornitura saranno emessi nei confronti del primo aggiudicatario dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del quantitativo previsto nell'Accordo Quadro stesso per il suddetto operatore.
- successivamente all'esaurimento dei quantitativi stabiliti per il primo aggiudicatario si emetteranno gli Ordinativi di Fornitura in favore dell'operatore secondo aggiudicatario, ed infine saranno emessi gli ordinativi in favore del terzo aggiudicatario.

Solo in caso di motivate ragioni tecniche o oggettive e motivate esigenze cliniche della specialità/branca, l'amministrazione si riserva di derogare alla condizione di esaurire primariamente i quantitativi dell'O.E. risultato primo (ovvero secondo in graduatoria) nel conferimento degli ordini, potendo effettuare tali ordinativi anche nei confronti di qualsiasi altro aggiudicatario dell'AQ, attingendo alla quota di quest'ultimo, solo nei limiti del 20% di tale quota. Esaurito tale quota in deroga la SA potrà affidare gli appalti specifici esclusivamente secondo il criterio di priorità della graduatoria di merito.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte della Stazione Appaltante avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tale ipotesi si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'accordo quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria del/degli aggiudicatario/i è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo quadro, ciascun aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, ciascun aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, tale circostanza può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, l'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di più aggiudicatari, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari stessi in proporzione al quantitativo di apparecchiature dell'Accordo Quadro per ciascuno di essi fissato.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 4.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario/i eventuali scostamenti dall'importo indicato, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante, su richiesta dell'aggiudicatario/i, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario/i tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione, sarà determinato in base a quanto previsto dalla Tabella A dell'All. n. 1.4 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Accordo Quadro e i contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario/i deve/devono comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione in questione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L'indirizzo cui inviare l'eventuale istanza di accesso è il seguente:

Posta elettronica certificata: ingegneriaclinica@pec.aressardegna.it

E-mail ordinaria: ingegneriaclinica@aressardegna.it

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro Contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la

rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- ▶ I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- ▶ I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- ▶ Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aressardegna.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aressardegna.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede in Cagliari, nella Via Piero della Francesca n. 1, C.A.P. 09047, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di ARES che potrà essere contattato al seguente indirizzo email ssd.dpo@aressardegna.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ARES Sardegna

Il Direttore S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie

Ing. Barbara Podda

ARES SARDEGNA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN UNICO LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RIUNITI ODONTOIATRICI, SERVIZI CONNESSI, FORNITURE OPZIONALI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA